

Provvedimento n° 19/2023/3

N.Protocollo del

**SOSPENSIONE TEMPORANEA RACCOLTA MOLLUSCHI BIVALVI VIVI  
 della specie VONGOLA VERACE FILIPPINA (*R. philippinarum*) dall'ambito di monitoraggio  
 lagunare 14L010 Sacca del Toro in VENEZIA (VE)**

Il Direttore della UOSD Molluschicoltura e Punti di Sbarco

VISTO il Regolamento CE n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento CE n. 853/2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, ed in particolare, le misure che le autorità competenti, in relazione a casi di non conformità o di sospetta non conformità, devono adottare conformemente all'articolo 137, paragrafo 2 e all'articolo 138, paragrafo 2 dello stesso Regolamento;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2019/627 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali;

VISTO il Regolamento CE n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;

VISTA la D.G.R.V. n. 870 del 21 giugno 2011, recante "*Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi*";

VISTA la D.G.R.V. n. 2432 del 1 agosto 2006, in materia di molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano;

VISTA la D.G.R.V. n. 1041 del 11 aprile 2006, allegato A, recante "*Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e mangimi per fini di sanità pubblica*";

VISTO il D. Lgs n. 193/2007 di attuazione della direttiva 2004/41/CE, relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore, in particolare l'art. 2 che individua le autorità competenti all'applicazione dei Regolamenti (CE) nn. 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni;

VISTA la D.G.R.V. n. 1722 del 19.11.18 "*Molluschi bivalvi vivi destinati all'immissione in commercio: riclassificazione triennale 2015-17 delle zone di produzione, raccolta e stabulazione. Procedure di campionamento per la ricerca di biotossine algali nei mitili nelle zone di produzione classificate: integrazione DGR 21/06/2011, n. 870*";

VISTA la nota della Regione del Veneto-Area Sanità e Sociale-Direzione della Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, prot.n.369252 del 04/09/17, con la quale si specifica ulteriormente che i provvedimenti restrittivi che riguardano i molluschi bivalvi vivi ed i correlati provvedimenti di revoca a seguito del ripristino della non conformità, devono essere adottati dall'Azienda ULSS territorialmente competente, quale Autorità Competente Locale;

PRESO ATTO del/gli esito/i analitico/i dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie:

- Rapporto di prova n. 23BAT-U/5323 del 16/11/2023 relativo al campione di VONGOLA VERACE FILIPPINA (*R. philippinarum*) prelevato in data 14/11/2023 con n° di verbale QVenet 050503-2300116301B nell'ambito di monitoraggio 14L010 Sacca del Toro che evidenzia la presenza di ESCHERICHIA COLI ( 5400 MPN/100 g )

VISTO il punto 1) lettera C del capo II dell'allegato II del Regolamento 854/2004 CE che recita: "...se i risultati del campionamento indicano che i requisiti sanitari per i molluschi non sono rispettati o che potrebbe esservi un alto rischio per la salute umana, l'autorità competente deve chiudere la zona di produzione interessata impedendo la raccolta dei molluschi bivalvi vivi.";

CONSIDERATO che la mancata adozione di provvedimenti cautelativi può risultare pregiudizievole per la salute pubblica;

RITENUTO pertanto necessario adottare, a tutela della salute pubblica, il provvedimento di sospensione cautelativa e temporanea della raccolta, commercializzazione, trasformazione, conservazione e immissione al consumo dei molluschi bivalvi vivi della specie **VONGOLA VERACE FILIPPINA (*R. philippinarum*)** estratti dalle acque dell'**ambito di monitoraggio 14L010 Sacca del Toro**;

### **PRESCRIVE**

1. A tutela della salute pubblica:

**- la sospensione temporanea e cautelativa della raccolta, commercializzazione, trasformazione, conservazione ed immissione al consumo dei molluschi bivalvi vivi della specie VONGOLA VERACE FILIPPINA (*R. philippinarum*) estratti dalle acque dell'ambito di monitoraggio 14L010 Sacca del Toro.**

- Le disposizioni saranno mantenute fino a quando non saranno ripristinati i requisiti di idoneità sanitaria, suffragata da analisi di laboratorio, della zona di produzione e raccolta di tali molluschi bivalvi vivi ricadenti nell'ambito lagunare.

**- Agli OSA interessati di attivare le procedure di ritiro/richiamo del prodotto commercializzato** che è stato raccolto dalla data di prelievo dei campioni da parte del Servizio Veterinario, con n° di verbale 050503-2300116301B, ovvero dalla data 14/11/2023

## 2. Elementi di pubblicità del provvedimento

Il provvedimento è notificato, per competenza:

**- A tutti gli OSA operanti nell'ambito di monitoraggio 14L010**

**Sacca del Toro**

(operatori, consorzi, cooperative):

- 008VE357 SOC.AGR.SOLEMAR S.S. DI CROSARA LUCIO E C. ,
- 008VE411 SOC.AGR. ALISSA S.S. ,
- 008VE424 SOC.AGR. SMERALDO S.S. ,
- 008VE429 ALTO ADRIATICO SS ,
- 008VE438 SOC.AGR. LAGUNARE S.S. ,
- 008VE447 SOC.COOP. FUTURA PESCA ,
- 008VE458 SOC.AGR. SPERANZA S.S. ,
- 008VE466 SOC. COOP. SPINADIN PESCA ,
- 008VE467 ADRIATICA LAGUNARE SOC COOP ,
- 008VE473 COOPERATIVA PESCATORI CLODIENSE AR.L ,
- 008VE505 SOC.AGR. ALISSA S.S. ,
- 008VE530 SOC.COOP.SCIABICA ,
- 008VE533 COOPERATIVA PESCATORI CLODIENSE AR.L ,
- 008VE546 SOC.AGR. ALISSA S.S. ,
- 008VE552 SOC.AGR. VENICE S.S. ,
- 008VE561 SOC. AGR. ILIRIA S.S. ,
- 008VE571 SOCIETA' AGRICOLA MD. PESCA S.S. ,
- 008VE572 VITTORIA S.S. AGRICOLA ,
- 008VE579 SOC.AGR. LAUGUNA S.S. ,
- 008VE580 SOC.AGR. LAUGUNA S.S. ,
- 008VE587 SOC.COOP.SCIABICA ,
- 008VE592 SOC.AGR. VALLONA S.S. ,
- 008VE598 SOCIETA' AGRICOLA MAW PESCA S.S. ,
- 008VE600 SOCIETA' AGRICOLA IL MILIONE S.S. ,
- 008VE619 SOCIETA' AGRICOLA ORIZZONTI S.S. ,
- 008VE620 SOCIETA' AGRICOLA DEMETRA S.S DI PENZO NICOLA & C. ,
- 008VE641 SOC. AGRICOLA MICHEL S.S. ,
- 008VE644 SOCIETA' AGRICOLA BLU MARINA S.S. ,
- 008VE657 SOC. AGR. NAUTILUS S.S. ,
- 008VE668 SOCIETA' AGRICOLA TOMMY PESCA S.S. ,
- 008VE681 SOC.AGR. POSEIDONIA DI MELONI F. E ZENNARO M. ,
- 008VE688 SOC.AGR. VENICE S.S. ,
- 008VE689 GIO.MAR SS ,
- 008VE697 SOCIETA' COOPERATIVA CORALLO A R. L.

- Alle autorità competenti in materia di pesca per l'ambito di monitoraggio;
- Al Comando Carabinieri e alla Guardia di Finanza localmente competenti;
- Alla Regione del Veneto, Direzione della Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria - Unità operativa veterinaria e Sicurezza alimentare Regione Veneto.

3. L'Ufficio Regionale Gestione faunistico venatoria e della pesca di Venezia, la Capitaneria di Porto di Venezia e le Forze dell'Ordine cui viene notificato il Provvedimento sono incaricati dell'attività di controllo sul rispetto del presente Provvedimento

4. Il Servizio Veterinario territorialmente competente è incaricato dell'attività di verifica sui produttori interessati, per quanto riguarda l'attivazione delle procedure di ritiro del prodotto immesso sul mercato e la comunicazione delle informazioni in proprio possesso, qualora opportuno, alle autorità sanitarie territorialmente competenti per i centri di depurazione/spedizione che hanno ricevuto il prodotto.

5. La violazione del presente Provvedimento è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con le sanzioni previste dal D. L.gs n. 193/2007, art. 6, comma 14 (immissione sul mercato di prodotto proveniente da zone precluse alla raccolta), dal D. L.gs n. 190/2006, art. 3 (ritiro dal mercato) e dall'articolo n. 650 del Codice Penale.

6. Ai sensi della Legge 07.08.1990 n°241 si informa che il responsabile del seguente procedimento è il Dott. Andrea Ristori, Il Direttore della UOSD Molluschicoltura e Punti di Sbarco. Nei confronti del seguente provvedimento è ammessa opposizione avanti al tribunale amministrativo Regionale del Veneto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla notifica del presente atto.

Il Direttore della UOSD  
Molluschicoltura e Punti di Sbarco  
Dott. Andrea Ristori

Referente istruttoria: RISTORI ANDREA  
Responsabile procedimento: Dott. Andrea Ristori  
I Direttore della UOSD  
Molluschicoltura e Punti di Sbarco  
Piazzale S. Lorenzo Giustiniani n° 11/D - 30174 Zelarino (VE)  
Tel. 0412608350

REGIONE VENETO  
Azienda ULSS n. 3 Serenissima  
Dipartimento di Prevenzione  
U.O.C. Sanità Animale  
Dott. Stefano Zelco  
DIRETTORE